

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI PERIZIA MODULI 13.20 A e B

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
01-06	Cognome, nomi	Cognome e nomi o designazione della ditta
		Ramo: se esistono i dati.
	NPA del luogo di stazionamento	Se il luogo di stazionamento non è identico a quello di domicilio, occorre indicare ambedue.
	NPA del luogo di domicilio	Sopra: strada e numero. Sotto: numero postale d'avviamento e luogo di domicilio.
07	Data di nascita	Giorno, mese, anno. Se eccezionalmente per gli stranieri è noto soltanto l'anno di nascita, si possono tralasciare giorno e mese.
08	Paese d'origine	Indicazione dello Stato secondo l'elenco dei Paesi del CFVeic.
09	Assicurazione	Forma abbreviata secondo Ufficio federale delle assicurazioni private.
13	Annotazioni cantonali	Nella licenza di circolazione, si deve separare con un trattino la rubrica 13 dalla rubrica 14 in modo individuale a seconda dell'importanza della registrazione.
14	Decisioni dell'autorità	Secondo la cifra 4 delle direttive n° 6 dell'Associazione dei servizi della circolazione. Se il posto disponibile non è sufficiente, si deve allora compilare il foglio supplementare "Allegato alla licenza di circolazione" dell'Associazione dei servizi della circolazione. In caso di veicoli speciali si deve indicare inoltre sul retro del rapporto di perizia, nella rubrica 27, anche il genere dell'eccezione o delle eccezioni (p.es. distanza dal centro dello sterzo).
15	Targa	- Iniziali del cantone secondo l'articolo 84 OAC <ul style="list-style-type: none"> • A = Amministrazione / Amministrazione federale • BU = Enclave di Büsingen • M = Veicolo militare • FL = Principato del Liechtenstein

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
		<ul style="list-style-type: none"> - Numero di targa: dati del numero di targa individuale - Colore della targa: Il colore della targa dev'essere indicato in tutte lettere nella licenza di circolazione e dev'essere indicato con una croce nella rispettiva rubrica del form 13.20. (bi = bianca, ma = marrone, ce = celeste, ne = nero, ve = verde, gi = gialla) <ul style="list-style-type: none"> • Le targhe CD, CC, AT corrispondono al colore "bianco". • Nero (targhe del Principato del Liechtenstein e dei veicoli militari) • Con le targhe d'immatricolazione provvisoria si deve indicare oltre al numero anche il mese e l'anno di validità. • Per i veicoli non sdoganati inoltre la targa "Z".
17	<p>Usò speciale</p> <p>Corr. dall'agosto 2001: "veicolo da noleggio" è stato cancellato</p>	<p>Si devono evitare combinazioni di registrazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veicolo per scuola di guida (art. 89 OAC) - Merci pericolose (art. 11 cpv. 1 OAV) - Veicolo per disabili (Direttive n° 14 dell'Associazione dei servizi della circolazione) - Veicolo d'epoca (Istruzioni DATEC del 02.10.1998) - Trasporto professionale di persone (art. 80 cpv. 2 OAC) - Veicolo per diplomatici (Istruzioni DFGP del 20.09.1995) - Veicolo antincendio (incl. veic per la lotta contro i danni da idrocarburi e da prodotti chimici) (art. 16 e 30 ONC) - Traffico di linea (registrazione solo in base alla decisione con la Direzione generale delle dogane) (art. 3 cpv. 1 lett. c OTTP; RS 641.811) - Veicolo di polizia (registrazione dell'indirizzo del detentore del relativo corpo di polizia) - Veicolo da fiera (incl. i veicoli dei circhi) Istruzioni della Direzione generale delle dogane ai Cantoni sulla tassa sul traffico pesante (Ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni / Ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante; OTTP) - Veicolo per la protezione civile (registrazione in base all'indirizzo del detentore della relativa organizzazione di protezione civile) - Veicolo ambulanza (registrazione in caso di veicoli che corrispondono alle esigenze delle istruzioni DATEC del 20.08.1998) - Veicolo per istruttore (veicoli di servizio degli istruttori dell'esercito svizzero) - Trasporto di cadaveri (art. 75 ONC) - Ungulati (art. 74 cpv. 2 ONC)

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
17a	<p>Codice</p> <p>Corr. dall'agosto 2001: 01 "Veicolo da noleggio" è stato cancellato</p> <p>16 Estensione del testo: (veicolo militare)</p>	<p>Utilizzazione speciale vedi descrizione alla cifra 17</p> <p>03 Veicolo per scuola guida (art. 89 OAC) 04 Merci pericolose (art. 11 cpv. 1 OAV) 05 Veicolo per disabili 06 Veicolo d'epoca 07 Trasporto professionale di persone (art. 80 cpv. 2 OAC) 08 Veicolo per diplomatici 09 Veicolo antincendio (art. 16 e 30 ONC) 11 Veicolo di linea 12 Veicolo di polizia 13 Veicolo da fiera 14 Veicolo per la protezione civile 15 Veicolo ambulanza 16 Veicolo per istruttori (veicolo militare) 17 Trasporto di cadaveri (art. 75 ONC) 18 Ungulati (art. 74 cpv. 2 ONC)</p>
18	Numero di matricola	<p>Il numero di matricola è assegnato dall'Amministrazione federale delle dogane o dall'autorità d'immatricolazione. Esso non può essere modificato successivamente.</p> <p>Eccezione</p> <p>Per i veicoli ammessi con targa Z che dopo lo sdoganamento circolano con altro genere di targa, si deve riprendere il n° matr. iscritto nel rapporto di perizia 13.20 A provvisto del timbro doganale. (Vedi appendice VI "Assegnazione del numero di matricola; controllo posticipato dello sdoganamento e dell'imposizione dei veicoli).</p>
19	Genere del veicolo	<p>Secondo l'approvazione del tipo dell'allegato II IRP.</p> <p>Per i veicoli il cui tipo non è stato approvato e per le trasformazioni secondo gli art. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22 e 161 OETV.</p> <p>Gli autoveicoli abitabili (camper) vanno iscritti soltanto come autoveicoli leggeri o pesanti. Lo stesso dicasi per gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, locale di vendita, esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.); i relativi rimorchi vanno designati solamente come "rimorchio" (codice 99/89).</p>
20	Codice	<p>Genere del veicolo.</p> <p>Iscrizione obbligatoria. Secondo l'approvazione del tipo Posizione 03 (CFVVeic) o dell'allegato II e VI dell'IRP.</p>

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
20a	Cl veic	Classe di veicoli CE Giusta gli art. 12 e 21 OETV, l'art. 1.5 OETV 1 e direttiva n° 70/156 CEE e l'approvazione del tipo sulla posizione 03.
21	Marca e tipo	Giusta la posizione 04 sull'approvazione del tipo. Per i veicoli il cui tipo non è stato approvato, la marca di fabbrica come figura sulla targhetta del costruttore. Questi dati possono essere modificati successivamente solo da un'autorità d'immatricolazione, dall'USTRA, dal Controllo federale dei veicoli o dall'Amministrazione delle dogane.
22	Codice	Forma della carrozzeria. Iscrizione obbligatoria. Come da approvazione del tipo Posizione 07 o allegati III, IV e V dell'IRP.
23	Numero di telaio	E' il numero impresso o fissato sul telaio, compresi i prefissi e i suffissi secondo approvazione del tipo (p.es. VIN-Code di 17 posizioni, OETV art. 44). Può essere modificato soltanto da un'autorità d'immatricolazione e d'intesa con il Controllo federale dei veicoli, dal Controllo federale dei veicoli, dall'Amministrazione delle dogane o dall'USTRA. Ci si dovrà limitare a correggere le iscrizioni palesemente errate o a completare le stesse con suffissi e prefissi.
24	Approvazione del tipo	<p>A Prima immatricolazione (rapporto di perizia 13.20 A)</p> <p>1. Veicoli il cui tipo è stato approvato</p> <p>1.1. Il numero di approvazione del tipo o il numero di registrazione dev'essere iscritto dall'avente diritto. Se per la nuova immatricolazione di uno stesso tipo possono essere utilizzati più numeri di approvazione del tipo o numeri di registrazione (per esempio se come genere di veicolo entrano in considerazione autofurgoni e furgoncini, motoleggere e motoveicoli), questi devono essere iscritti sul retro del formulario 13.20 A nella rubrica 24d. Nella rubrica 24 deve figurare unicamente il numero dell'approvazione del tipo o il numero di registrazione che corrisponde al genere del veicolo (secondo la rubrica 19).</p> <p>1.2. Se precedentemente alla prima immatricolazione il veicolo subisce delle modificazioni ai dati o nelle rubriche 22, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 55, 72, 76 e 78 della licenza di circolazione, si deve aggiungere una "M" al numero di approvazione del tipo o al numero di registrazione (p. es. : 3AA2 32 M).</p> <p>1.3. Se un veicolo il cui tipo è stato approvato per un determinato genere di veicolo è parimenti usato per un altro genere (p.es. approvazione del tipo o registrazione come autocarro, assegnazione come macchina semovente), il numero dell'approvazione del tipo o il numero di registrazione va completato con una "C" (esempio: 3AA2 32 C), anche se al veicolo sono state apportate modificazioni. Non è necessaria la dispensa dall'esame del tipo.</p>

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
		<p>2. Veicoli dispensati dall'approvazione del tipo OATV art. 4 (Istruzioni del DFGP del 20.09.95)</p> <p>2.1. Allorché il veicolo corrisponde in ogni ambito a un'approvazione del tipo o a una serie di dati, il numero di approvazione del tipo o il numero di registrazione dev'essere completato con una "X" (esempio: 1AA3 01 X).</p> <p>2.2. Qualora un veicolo che corrispondeva di per sé a un'approvazione del tipo o al numero di registrazione, con genere di costruzione immutata, abbia subito modifiche ai dati delle rubriche 22, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 55, 72, 76 e 78 della licenza di circolazione, la "X" dopo il numero d'approvazione del tipo o del numero di registrazione dev'essere sostituita da una "Y" (p.es. invece di 1AA3 01 XM = 1AA3 01 Y).</p> <p>2.3. Se il veicolo corrisponde in tutto e per tutto all'approvazione del tipo fatta eccezione del genere del veicolo, allora la "X" dopo il numero d'approvazione del tipo o di registrazione va sostituita da una "Y" (p.es. invece di 1AA3 01 XC = 1AA3 01 Y). Lo stesso vale quando contemporaneamente vengono apportate anche modifiche.</p> <p>2.4. Qualora il veicolo non corrispondesse completamente a un'approvazione del tipo, va iscritta solo la lettera "X".</p> <p>3. Veicoli il cui tipo non è soggetto ad approvazione Per veicoli soggetti a approvazione dell'immatricolazione ma non del tipo, si tratta p. es. di monoassi a motore industriali e agricoli per il servizio con rimorchio, la rubrica va annullata con un trattino (-).</p> <p>B. Modificazioni soggette all'omologazione di veicoli già immatricolati in Svizzera o che lo erano (rapporto di perizia 13.20 B) Sono soggette all'obbligo di notificazione al CFV tutte le modificazioni che concernono dati della licenza di circolazione delle seguenti rubriche.</p> <p>1.1. Se un veicolo subisce delle modificazioni ai dati delle rubriche 22, 25, 27, 30, 33, 35, 55, 72, 76 e 78 della licenza di circolazione, al numero di approvazione del tipo o di registrazione va aggiunta una "M" (p.es.: 3AA2 32 M).</p> <p>1.2. In caso di veicoli non soggetti all'approvazione del tipo, si deve sostituire la lettera "X" (p.es. 1AA3 01 X) da una "Y" (p.es. invece di 1AA3 01 XM = 1AA3 01 Y).</p> <p>1.3. Se in un veicolo il cui tipo è stato approvato, il genere del veicolo cambia di per sé o in relazione con modifiche soggette all'omologazione, il numero di approvazione del tipo o di registrazione va completato con una "C" (p.es.: 1AA3 01 C).</p> <p>1.4. Qualora una modifica già apportata al genere di veicolo venisse annullata, nei veicoli il cui tipo è stato approvato bisogna tralasciare la lettera "C" e iscrivere unicamente il numero di approvazione del tipo o di registrazione originale.</p>

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
		<p>Per i veicoli esentati dall'approvazione del tipo occorre sostituire la lettera "Y" con una "X" (esempio: invece di 1AA3 01 Y = 1AA3 01 X).</p> <p>1.5. In tutti gli altri casi, la vecchia iscrizione rimane invariata.</p> <p>Non è possibile accumulare lettere.</p> <p>Le lettere M, C e Y sono sempre in combinazione con il numero d'approvazione del tipo o di registrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invece di una X e una C si iscriverà soltanto una Y. - Invece di una X e una M si iscriverà soltanto una Y e - per i veicoli il cui tipo è stato approvato si annota soltanto una C (invece di C e M). <p>Non si tratta di una modificazione del genere di veicolo ed è applicabile il numero normale di approvazione del tipo o di registrazione, se un trattore dovesse venire immatricolato come trattore agricolo, un carro con motore come carro con motore agricolo o un carro di lavoro come carro di lavoro agricolo.</p>
25	Carrozzeria	<p>Secondo l'approvazione del tipo o il numero di registrazione oppure le appendici III, IV e V delle IRP. Genere e segno d'omologazione dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli e dei carri con motore agricoli vanno menzionati sul verso del rapporto di perizia (rubrica 23 c/d) risp. giusta il numero 169 o 181 delle direttive no. 6 dell'Associazione dei servizi della circolazione.</p>
26	Colore	<p>Utilizzare le definizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arancio - beige - bianco - blu - bruno - giallo - grigio - nero - rosso - verde - viola - vernice a effetto speciale (p. es. Kyalami-Flash) inclusa la precisazione chiaro, scuro; (secondo l'incidenza della luce, il colore appare diverso p. es. da „turchese“ a „rosa“ passando per il „blu“). - Per i veicoli militari "grigioverde" o "chiazzato" <p>E' inoltre possibile precisare:</p>

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
		<ul style="list-style-type: none"> - chiaro, scuro, metallizzato; - per i veicoli a due colori bisogna iscrivere ambedue i colori, dapprima quello predominante, separandolo con una barra trasversale; - per i veicoli a tre e più colori occorre indicare i due colori predominanti, menzionando dapprima il colore principale; - in caso di veicoli variopinti, i cui colori non possono essere chiaramente definiti oppure ove più di due colori occupano una superficie di pressoché uguale dimensione, si scriverà "multicolore".
27	Posti totale	<p>In generale</p> <p>Di seguito vengono indicati solo i principi per l'iscrizione del numero di posti. I dettagli e le spiegazioni per l'iscrizione del numero di posti sono deducibili dal promemoria dell'asa "Iscrizione del numero di posti nella licenza di circolazione".</p> <p>Principi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i veicoli per il trasporto di persone si deve iscrivere sempre il numero massimo di posti (ciò vale soprattutto anche per gli autobus per scolari) Le necessarie limitazioni sono registrate nella licenza del veicolo nella rubrica 14 "Disposizioni delle autorità" secondo le direttive n° 6 dell'Associazione dei servizi della circolazione. • Per i veicoli per il trasporto di cose si iscrivono esclusivamente i posti non disposti nello spazio di carico, vale a dire solo i posti davanti e quelli eventualmente supplementari in presenza di doppia cabina, ecc. Per i posti nello spazio di carico vedi la cifra 2 del promemoria. • Si iscrive la forma della carrozzeria "autobus per scolari" nei generi di veicoli furgoncino / autobus se il numero di posti è stato fissato in base alle dimensioni minime dei sedili per gli autobus per scolari (appendice 9 OETV). • Si può incorporare un numero maggiore di posti (posti singoli) o disporre di più posti in caso di sedili in base alle dimensioni minime che il numero iscritto nella licenza di circolazione alla rubrica "Totale posti") p.es. a seguito di limitazione dovuta al carico utile). E' essenziale tuttavia che tutti i sedili incorporati corrispondano alle prescrizioni d'equipaggiamento (p.es. cinture di sicurezza, ecc.). • La cifra 129 finora in vigore delle direttive n° 6 dell'Associazione dei servizi della circolazione non viene più iscritta e dev'essere sostituita, al momento dell'allestimento di una nuova licenza di circolazione. • Sugli autoveicoli aventi più ruote sul medesimo asse si possono trasportare tante persone quanti sono i posti autorizzati (art. 60, cpv 2 ONC). • La possibilità di trasportare sui sedili dietro al conducente: <ul style="list-style-type: none"> - tanti fanciulli al disotto di sette anni quanti vi possono prendere posto e - tre fanciulli da sette a dodici anni su due sedili d'adulto (art. 60 cpv 3 ONC) non viene considerata nell'iscrizione del numero di posti.

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
30	Peso a vuoto	<p>Secondo l'approvazione del tipo o le indicazioni del costruttore, risp. la bolletta di pesatura.</p> <p>Se un'approvazione del tipo indica da/a, spetta al competente detentore dell'approvazione del tipo o all'avente diritto a procedere alla perizia officina iscrivere il relativo peso a vuoto.</p> <p>Per i veicoli il cui tipo non è stato approvato, peso a vuoto secondo l'art. 7 cpv. 1 OETV in base a una bolletta di pesatura.</p> <p>Nell'indicazione del peso a vuoto di motoveicoli, motoveicoli leggeri, quadricicli leggeri, quadricicli e tricicli a motore si tiene conto del peso delle batterie propulsive (contrariamente all'art. 7 cpv. 7 OETV), tuttavia deve essere iscritto nella rubrica 14 il numero 190 delle direttive n° 6 dell'Associazione dei servizi della circolazione.</p>
31	Carico rimorchiato	<ol style="list-style-type: none"> 1. La rubrica va annullata per tutti i veicoli a motore che non possono o non sono autorizzati a trainare rimorchi. 2. Lasciare in bianco la rubrica quando si tratta di trattori a sella e di autocarri che non figurano al numero 3. 3. L'iscrizione è necessaria in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - trattori, - autoveicoli simili a trattori con trazione integrale - veicoli a motore agricoli - e dei seguenti autoveicoli, se effettivamente trainano un rimorchio o se sono attrezzati per tale scopo: <ul style="list-style-type: none"> - motoveicoli - monoassi - autoveicoli leggeri - autoveicoli pesanti (conformemente all'art. 11 cpv. 3 OETV) - carri con motore - autoveicoli di lavoro - autobus - autosnodati - autoarticolati per il trasporto di persone servizio di linea (se viene autorizzato il traino di un secondo rimorchio [rimorchio per il bagaglio]) - autoveicoli della classe „N3“ senza dispositivo di frenatura ABS - altri autoveicoli pesanti, se il peso a vuoto più il peso da rimorchiare ammesso è inferiore al peso totale ammesso.
32	Carico utile/carico della sella	<p>Come carico utile, indicare la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto. Per i veicoli che servono al trasporto di persone (motoveicoli, autovetture, furgoncini, autobus, veicoli a motore abitabili) e per i rimorchi abitabili non è necessario iscrivere il carico utile. Per il carico utile di motoveicoli, motoveicoli leggeri, quadricicli leggeri,</p>

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
		quadricicli e tricicli a motore non si tiene conto delle batterie (art. 7 cpv. 7 OETV) e il carico utile non può superare i valori stabiliti all'art. 136 cpv. 2 OETV.
33	Peso totale	<p>Secondo l'approvazione del tipo o i dati del costruttore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il peso totale deve per principio corrispondere al peso garantito o al peso massimo ammesso per legge, tranne nei trattori agricoli e nei veicoli di lavoro (art. 7 cpv. 4 OETV). • Se un'approvazione del tipo indica da/a, spetta al competente detentore dell'approvazione del tipo o all'avente diritto procedere alla perizia in delega e iscrivere il relativo peso totale. • Per le automobili e i motoveicoli secondo l'approvazione del tipo o la garanzia del costruttore. • Per motoveicoli, motoveicoli leggeri, quadricicli leggeri, quadricicli e tricicli a motore il peso totale è la somma del peso a vuoto (art. 7 cpv. 1 OETV), del carico utile e delle eventuali batterie, tuttavia non può superare il peso garantito (se il peso garantito è superato, occorre ridurre il carico utile in modo corrispondente).
35	Peso del convoglio	<ul style="list-style-type: none"> - Di regola, si può lasciare in bianco la rubrica se si tratta di veicoli a motore per i quali si compila la rubrica 31. - La rubrica va compilata se il peso totale del veicolo trainante più il peso da rimorchiare ammesso è superiore al peso totale del convoglio ammesso. - La rubrica va sempre compilata per <ul style="list-style-type: none"> - trattori a sella - autoveicoli pesanti, ad eccezione di quelli per i quali viene registrato esclusivamente il peso del carico rimorchiabile (p.es. autobus) - La rubrica va annullata qualora si tratti di autoveicoli che non possono o non sono autorizzati a trainare rimorchi.
36	Prima messa in circolazione	<p>Giorno, mese, anno.</p> <p>Per i veicoli nuovi, la data del rilascio della prima licenza di circolazione individuale.</p> <p>Ove la prima immatricolazione sia avvenuta all'estero, va ripresa la data della prima messa in circolazione come figura nei documenti di immatricolazione esteri. Questa data dev'essere completata con il segno distintivo del paese d'origine.</p> <p>Se il paese d'origine non è noto, si iscrive la lettera X.</p> <p>Se la data della prima messa in circolazione non può essere accertata, si iscriva la data del rilascio della prima licenza di circolazione individuale in Svizzera aggiungendovi la menzione "usato" (U).</p>
37	Cilindrata	Secondo l'approvazione del tipo o in base alle indicazioni del costruttore in cm ³ .
40	Gru di carico	Segnare con una crocetta se esiste e iscrivere sul retro nella rubrica 27 "Marca e tipo".
41	Piattaforma elevatrice	Segnare con una crocetta se esiste e iscrivere sul retro nella rubrica 27 "Marca e tipo".

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
42	Argano/Molinello	Segnare con una crocetta se esiste e iscrivere sul retro nella rubrica 27 "Marca e tipo".
43	Dispositivo d'agganciamento	Segnare con una crocetta se esiste. Iscrivere il genere (p. es. gancio, automatico, perno, sfera) e la forza di traino del timone (art. 91 OETV) o il carico rimorchiato ammesso del dispositivo d'agganciamento nella rubrica 7d sul retro. Per le parti montate come il raccordo, la traversa e la piastra intermedia si devono indicare la marca, il tipo e forza di trazione.
44	Cisterna: numero compartimenti / litri	Indicare il numero di compartimenti e la loro capacità in litri, p.es. 2 da 7'500 litri.
45	SDR/ADR classe e cifra	Indicazioni secondo il rapporto di perizia della cisterna valevole dell'Ispettorato federale delle merci pericolose.
46	Cisterna: numero di controllo	Indicazioni secondo il rapporto di perizia della cisterna valevole dell'Ispettorato federale delle merci pericolose o la placchetta di controllo della cisterna.
47	Numero di porte	Indicare il numero di porte. p. es. 4+1 = 4 porte + 1 coperchio del portellone.
48	Odocronografo / registratore di fine percorso	Se esiste, iscrivere la marca, il tipo e il numero dell'apparecchio.
49	TTPCP-OBV	Se esiste l'apparecchio OBV (On Bord Unit) iscrivere la marca, il tipo e il numero dell'apparecchio.
50	Lunghezza	Iscrivere la lunghezza esterna del veicolo in mm. Iscrivere nella rubrica 6d sul retro la lunghezza interna per i veicoli adibiti al trasporto di animali, i rimorchi ad asse centrale e tutti i veicoli per cui è necessario calcolare il carico e la superficie utili.
51	Larghezza	Da iscrivere la larghezza esterna del veicolo in mm. L'iscrizione delle eventuali dimensioni interne (p.es. lunghezza e larghezza interne) per il calcolo del carico d'appoggio (art. 184 OETV) oppure per i calcoli delle superfici utili nei veicoli per il trasporto di animali o simili, dev'essere fatta sul retro nella rubrica 6d.
52	Altezza	Da iscrivere l'altezza esterna del veicolo in mm.
53	Passo	Da iscrivere il passo totale del veicolo in mm. Per i veicoli con più di due assi vanno iscritti i singoli passi nella rubrica 25 c/d sul retro.
55	Carico sul tetto	- Indicazione secondo l'approvazione del tipo posizione 55 o la garanzia del costruttore. - Se non sono disponibili indicazioni oppure vi è un trattino (-) o uno spazio nell'approvazione del tipo Posizione 55, si deve iscrivere 50 kg (art. 43 OETV).

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
		- Se secondo l'approvazione del tipo o la garanzia del costruttore "NON" è ammesso un carico sul tetto, la rubrica va annullata/cancellata (*****).
56	Carreggiata anteriore / posteriore	Nei veicoli il cui tipo è stato approvato secondo l'approvazione del tipo. Nei veicoli il cui tipo non è stato approvato la misura calcolata in mm (art. 6 cpv. 3 OETV).
57	Sbalzo anteriore	Dimensioni esterne, da iscrivere in mm (estremità anteriore del veicolo fino alla metà dell'asse più avanzato)
58	Sbalzo posteriore	Dimensioni esterne, da iscrivere in mm (estremità posteriore del veicolo fino alla metà dell'asse posteriore più arretrato). Iscrivere sul retro nella rubrica 6d lo sbalzo interno e posteriore per i rimorchi ad asse centrale e tutti i veicoli per cui è necessario calcolare il carico utile.
60	Genere di trasmissione / Marce	Esecuzione o sistema e il numero di marce. M = meccanico A = automatico S = continuo H = idrostatico Per i cambi meccanici indicare tutte le marce disponibili. Per i cambi automatici indicare tutte le posizioni disponibili (p. es. M5, A4). Per i cambi continui o idrostatici indicare le posizioni disponibili con un numero.
61	Trazione	V = anteriore, H = posteriore, A = integrale, R = cingoli o G = fuoristrada (idoneità alla guida fuoristrada secondo posizione 17 dell'approvazione del tipo e art. 12 cpv. 3 OETV).
62	Velocità massima	Indicazione in km/h Solo per veicoli a motore il cui tipo non è stato approvato. Velocità massima secondo le indicazioni del costruttore. Va inoltre iscritta nella rubrica 14 secondo il n° 184 delle direttive n° 6 dell'Associazione dei servizi della circolazione.
63	Carburante	- B = benzina - C = benzina / elettrico - D = diesel

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
		<ul style="list-style-type: none"> - E = elettrico - F = diesel / elettrico - J = alcol (etanolo) - K = benzina / alcol (etanolo) - L = gas di petrolio liquefatto (GPL) - M = metanolo - N = gas naturale (GNC) - P = petrolio - U = altri carburanti (menzionare inoltre la designazione) - W = idrogeno - X = idrogeno / elettrico - Y = gas naturale (GNC) / benzina - Z = gas di petrolio liquefatto (GPL) /benzina o vuoto (rimorchio)
64	Contrassegno del motore	<p>Secondo l'approvazione del tipo. Per i veicoli il cui tipo non è stato approvato, contrassegno applicato dal costruttore (art. 44 cpv. 5 OETV).</p> <p>Va inoltre iscritto nella rubrica 14 secondo il n° 183 delle direttive n° 6 dell'Associazione dei servizi della circolazione.</p>
65	Regime a potenza nominale	Indicazioni relative al regime del motore secondo l'approvazione del tipo o i dati del costruttore.
66	Cilindri	Numero di cilindri, necessario solo per veicoli a motore il cui tipo non è stato approvato.
67	Rumore	<p>Il valore rilevante per l'ammissione va iscritto per i veicoli a motore il cui tipo non è stato approvato. Si deve indicare il relativo regime del motore e crociare il genere della misurazione.</p> <p>Nella rubrica 14 va inoltre iscritto il valore di riferimento secondo il n° 148 o 151 delle direttive n° 6 dell'Associazione dei servizi della circolazione.</p>
68	Freno di servizio	<p>Descrizione del sistema frenante o del dispositivo di frenatura.</p> <p>Indicazione obbligatoria se vi sono varianti sull'approvazione del tipo o per veicoli il cui tipo non è stato approvato.</p> <p>P. es.: "su richiesta ABS".</p>
69	Freno ausiliario	Descrizione del sistema frenante o del dispositivo di frenatura. Indicazione obbligatoria se vi sono varianti

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
		sull'approvazione del tipo o il veicolo non dispone di un'approvazione del tipo.
70	Freno di stazionamento	Descrizione del sistema frenante o del dispositivo di frenatura. Indicazione obbligatoria se vi sono varianti sull'approvazione del tipo o il veicolo non dispone di un'approvazione del tipo.
71	Freno per rimorchio	Descrizione del sistema frenante o del comando del freno del rimorchio.
72	Codice emissioni	<ul style="list-style-type: none"> - Indicazione secondo l'approvazione del tipo, posizione 55, 56, 72 o 73 (secondo il formato dell'approvazione del tipo). - Per veicoli il cui tipo non è stato approvato si deve iscrivere il codice secondo "Schlüssel der Emissionscode für den Fahrzeugausweis" dell'ASTRA.
73	Rallentatore / Freno complementare	Descrizione del sistema frenante risp. del dispositivo di frenatura.
76	Potenza del motore	Potenza del motore in kW (art. 46 OETV).
78	kW/kg peso a vuoto	<p>Solo per i motoveicoli (con o senza carrozzina laterale) va iscritto il rapporto "potenza / peso a vuoto in kW/kg" calcolato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il peso a vuoto non include il peso del conducente, ma comprende quello delle batterie dei motoveicoli a trazione elettrica.
81	Assi / numero	<p>Nella prima rubrica si deve indicare il numero degli assi esistenti.</p> <p>Nelle altre rubriche occorre indicare il genere di ogni asse.</p> <p>Annotazione del genere degli assi:</p> <p>manovrabili = ≈</p> <p>con trazione = ↔</p> <p>sollevabile = ↑↓</p>
82	Garanzia: Peso tecnico massimo ammesso	<p>Totale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanzia del costruttore per il peso garantito secondo l'approvazione del tipo o la placchetta del costruttore. - Nei dati "da, fino a" si deve iscrivere il valore determinante del rispettivo veicolo. - Per i veicoli il cui tipo non è stato approvato secondo garanzia del costruttore (art. 7 cpv. 3 OETV). <p>Per il/i singolo/i asse/i</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iscrivere separatamente per ogni asse - Garanzia del costruttore per il peso garantito secondo l'approvazione del tipo o la targhetta del costruttore. - Nei dati "da, fino a" si deve iscrivere il valore determinante del rispettivo veicolo. - Per i veicoli il cui tipo non è stato approvato secondo garanzia del costruttore (art. 7 cpv. 3 OETV).

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
83	Peso a vuoto	Peso per asse con il veicolo vuoto. Secondo approvazione del tipo o indicazioni del costruttore o la bolletta di pesatura (iscrizione analoga alla rubrica 82).
84	Peso per asse ammesso	Iscrivere solo se per motivi legali o tecnici è inferiore a quello della rubrica 82.
85	Marca/tipo/numero di pneumatici	Iscrivere separatamente per asse analogamente alla rubrica 82. Indicazione della marca e del tipo dei pneumatici solo se esistono delle garanzie speciali o la marca dei pneumatici e/o il tipo di pneumatico è determinante. Iscrivere il numero di pneumatici. Apporre una crocetta su "M+S" se il veicolo è equipaggiato con pneumatici invernali.
86	Dimensioni pneumatici e indice della velocità	Iscrivere separatamente per asse analogamente alla rubrica 82.
87	Indice della capacità di carico	Iscrivere separatamente per asse analogamente alla rubrica 82. La portata dei pneumatici non può corrispondere all'indice del peso se, secondo ETRTO, sono ammesse portate dei pneumatici divergenti o il fabbricante di pneumatici fornisce le relative garanzie.
88	Cerchioni (dimensione, materiale e marca)	Iscrivere separatamente per asse analogamente alla rubrica 82. Iscrivere la dimensione nonché il tipo di materiale dei cerchi (p.es. acciaio, lega leggera). Indicazione dei cerchi, della marca e del tipo dei pneumatici solo se esistono delle garanzie speciali o la marca dei pneumatici e/o il tipo di pneumatico è determinante.
90	Codice del detentore dell'approvazione del tipo	Il codice deve essere iscritto dal competente detentore dell'approvazione del tipo secondo l'art. 6 cpv. 3 OATV.
91	Luogo, data del controllo	Da compilare dall'autorità.
92	Il sottoscritto conferma le indicazioni tecniche qui sopra:	Da timbrare e firmare dal detentore dell'approvazione del tipo o dal costruttore svizzero oppure da imprimere dal partner doganale autorizzato.
93	Bollo / Firma	Bollo e firma della persona competente presso l'autorità.
94	Bollo doganale	Può essere applicato soltanto dall'Amministrazione federale delle dogane o da partner doganali autorizzati.

Retro

Cifra	Rubrica	Iscrizione nel rapporto di perizia
26 a	Effettivo km/ora	Numero di km percorsi o delle ore d'esercizio al giorno dell'esame.
26 b	Stato generale	Indicare se si tratta di un veicolo nuovo o usato . (Cfr. art. 3 cpv. 7 delle istruzioni)
27	Osservazioni	Registrazione di dati complementari. P. es.: marca e tipo del dispositivo d'agganciamento, piattaforma elevatrice, verricello; persona che rilascia la garanzia relativa alla struttura; genere di particolarità per i veicoli speciali.

Inoltre, le aziende autorizzate a procedere loro stesse all'esame iscrivono a tergo ulteriori indicazioni richieste dall'autorità d'immatricolazione.